

REGOLAMENTO (CEE) N. 3438/92 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1992

che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofruttili freschi originari della Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Stato membro e destinate agli altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia, della Spagna e del Portogallo,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 525/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Jugoslavia per il trasporto di alcuni ortofruttili freschi in provenienza dalla Grecia (3), ha istituito una compensazione finanziaria per le spedizioni effettuate nel 1991 mediante automezzi o vagoni frigoriferi in provenienza dalla Grecia e a destinazione degli altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia, di ortofruttili freschi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofruttili (4);

considerando che il protrarsi del conflitto in corso nell'ex Jugoslavia non consente di prevedere, per quanto concerne il transito stradale o ferroviario in tale paese, un ritorno alla normalità in tempi assai brevi; che occorre pertanto continuare, sino al ristabilimento di una situazione normale, ad assistere temporaneamente gli operatori interessati;

considerando che è quindi opportuno concedere un'indennità speciale temporanea per le spedizioni di ortofruttili freschi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 originari della Grecia effettuate, mediante automezzi, navi o vagoni frigoriferi, in provenienza da tale

Articolo 1

È concessa, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, un'indennità speciale temporanea per le spedizioni di ortofruttili freschi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 originari della Grecia effettuate, mediante automezzi, navi o vagoni frigoriferi, in provenienza da tale Stato membro e destinate agli altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia, della Spagna e del Portogallo.

Articolo 2

1. L'indennità speciale temporanea è concessa nel 1992 e nel 1993 sin quando il conflitto in corso nei territori dell'ex Jugoslavia non consentirà di utilizzare normalmente, ai fini della commercializzazione degli ortofruttili di cui all'articolo 1, i tradizionali itinerari stradali e ferroviari che attraversano tali territori.

2. L'importo dell'indennità speciale temporanea è stabilito in modo tale da contribuire alle spese di trasporto supplementari dovute al conflitto di cui al paragrafo 1. Esso può essere fissato in modo forfettario.

3. L'indennità speciale temporanea è versata allo speditore su presentazione, alle competenti autorità, dei documenti che attestano il suo diritto alla riscossione della medesima.

4. Entro tre mesi dalla data ultima di presentazione delle richieste di indennità, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul costo delle misure previste dal presente regolamento e dal regolamento (CEE) n. 525/92.

Articolo 3

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, ed in particolare:

(1) GU n. C 222 del 29. 8. 1992, pag. 12.

(2) Parere reso il 20 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 58 del 3. 3. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1156/92 (GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 3).